Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2004) 1664]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/452/CE)

(GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2005/412/CE della Commissione del 25 maggio 2005	L 140	11	3.6.2005
►**M2**	Decisione 2005/746/CE della Commissione del 20 ottobre 2005	L 280	16	25.10.2005
►**M3**	Decisione 2006/429/CE della Commissione del 22 giugno 2006	L 172	17	24.6.2006
►**M4**	Decisione 2006/699/CE della Commissione del 17 ottobre 2006	L 287	36	18.10.2006
►**M5**	Decisione 2007/81/CE della Commissione del 2 febbraio 2007	L 28	23	3.2.2007
►**M6**	Decisione 2007/229/CE della Commissione dell'11 aprile 2007	L 99	11	14.4.2007
►**M7**	Decisione 2007/439/CE della Commissione del 25 giugno 2007	L 164	30	26.6.2007
►**M8**	Decisione 2007/678/CE della Commissione del 16 ottobre 2007	L 280	22	24.10.2007
►**M9**	Decisione 2008/52/CE della Commissione del 20 dicembre 2007	L 13	29	16.1.2008

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2004) 1664]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/452/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ([2]), nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2) In particolare viene fatto riferimento alle seguenti quattro importanti fonti statistiche: il panel europeo delle famiglie (ECHP); l'indagine sulle forze di lavoro (LFS); l'indagine comunitaria sull'innovazione (CIS); l'indagine sulla formazione professionale continua (CVTS).

(3) L'accesso ai dati riservati può essere accordato dall'autorità comunitaria ai ricercatori di università e altri istituti d'istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro o di centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro.

(4) Inoltre in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, l'accesso può essere concesso anche ai ricercatori di altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.

(5) È pertanto necessario compilare un elenco di tali enti previa valutazione di una serie di condizioni, quali l'obiettivo principale dell'ente, l'organizzazione interna in materia di ricerca o le disposizioni adottate per garantire la sicurezza e in merito alla diffusione dei risultati della ricerca.

(6) Una buona reputazione dell'ente o precedenti esperienze certificanti la produzione di ricerche di qualità e la loro diffusione presso il pubblico giocano a favore della concessione dell'accesso. Una considerazione secondaria riguarda la solidità e l'eventuale riconoscimento dell'ente come un'autorità nel suo parti-

([1]) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
([2]) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

▼B

colare campo, eventualmente con sponsor, partner o azionisti stimati.

(7) La ricerca all'interno dell'ente deve avvenire nell'ambito di una unità ben definita, priva di relazioni a livello organizzativo o di gestione con la sfera di attività dell'ente, e l'unità di ricerca dovrebbe essere considerata come distinta e autonoma, guidata da un alto dirigente senza responsabilità dirette in merito alla politica o all'attuazione degli obiettivi dell'ente.

(8) Il responsabile dell'ente deve altresì fornire adeguate garanzie riguardo a diversi aspetti, quali il divieto al personale dell'unità di ricerca di trasmettere ai colleghi di altre unità informazioni ottenute dai dati forniti, diverse dai risultati aggregati e sintetici della ricerca autorizzati dal capo dell'unità di ricerca, oppure il configurarsi come una grave mancanza disciplinare di ogni richiesta, avanzata ai componenti dell'unità di ricerca da parte di qualsiasi membro del personale dell'ente, di eventuali informazioni in merito a dati individuali contenuti nell'insieme di dati forniti.

(9) È necessario che vengano illustrate le disposizioni adottate per garantire la sicurezza fisica dei locali dell'ente e dei suoi sistemi informatici; devono essere fornite precisazioni in merito alla custodia dei dati nei sistemi informatici, con indicazione delle modalità con cui è consentito l'accesso autorizzato ed è impedito l'accesso non autorizzato e con cui i sistemi sono protetti contro un accesso non autorizzato dall'esterno; vanno anche descritte le disposizioni adottate per custodire i documenti, inclusi i documenti cartacei, contenenti informazioni provenienti dall'insieme di dati forniti.

(10) Il fatto che l'accesso sia motivato da fini scientifici implica che i risultati dovranno essere messi gratuitamente e rapidamente a disposizione della comunità scientifica. L'uso delle serie di dati per la redazione di relazioni o per obiettivi esclusivamente interni risulterebbe in contrasto con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 831/2002. La politica dell'ente in materia di diffusione dei risultati ottenuti dalla sua unità di ricerca deve essere aperta e tale da incoraggiare la pubblicazione nella pertinente letteratura scientifica e da rendere gratuitamente disponibili i risultati della ricerca sul sito Web dell'ente o su un altro sito appropriato.

(11) La Banca centrale europea (BCE) è da considerarsi come un ente che soddisfa le condizioni sopraindicate ed è pertanto inserita nell'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

(12) Tale elenco sarà aggiornato in quanto altre agenzie, organizzazioni e istituzioni sono da considerarsi come enti ammissibili.

(13) Ciò non toglie che le specifiche richieste di accesso presentate da tali enti devono essere successivamente vagliate in conformità alle norme e alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 831/2002.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002, figura in allegato.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

▼M9

ALLEGATO

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d'America

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America

Banca centrale tedesca

Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea

Università di Tel Aviv (Israele)

Banca mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d'America

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d'America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

University of Illinois di Chicago (UIC), Chicago, USA

Rady School of Management dell'University of California, San Diego, USA